



Camera di Commercio
Caserta

Unità Organizzativa Segreteria generale, RR.UU.
PEC: camera.commercio.caserta@ce.legalmail.camcom.it

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO DEL 11.10.2018

**A tutto il personale
Ai dirigenti
Ai responsabili delle unità
organizzative**

Oggetto: C.C.N.L. Comparto funzioni locali sottoscritto il 21.05.2018 – Permessi per visite mediche – permessi motivi personali

Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali, siglato il 21.05.2018, ha introdotto alcune significative novità sul fronte degli istituti afferenti il rapporto di lavoro.

Anche alla luce dell'esperienza operativa dei primi mesi di applicazione di tali istituti, appare opportuno, in questa sede, rendere dei chiarimenti in merito a due istituti contrattuali, i permessi orari per particolari motivi personali o familiari, disciplinati dall'art.32 del nuovo C.C.N.L., ed i permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, disciplinati dal successivo art.35.

Per quanto concerne i permessi per particolari motivi personali o familiari, il nuovo contratto introduce la novità di una gestione oraria dell'istituto rispetto ad un utilizzo dello stesso che, fino all'entrata in vigore del rinnovo contrattuale, era esclusivamente giornaliero.

I permessi per particolari motivi personali o familiari, previsti dall'art.32, sono, infatti, riconosciuti nella misura di 18 ore annue; essi non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio. I permessi in questione non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora e non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva. I permessi di cui all'art.32 possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte orario a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore.

Per quanto concerne le visite mediche, l'art.35 del C.C.N.L. Comparto funzioni Locali, riconosce ai dipendenti, specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

Tali permessi sono incompatibili con l'utilizzo, nella medesima giornata, delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative e non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni. Ai fini del computo del periodo di comportamento, i permessi per visite mediche sono assimilati alle assenze per malattia e sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.

I permessi in oggetto possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

La domanda di fruizione di tali permessi deve essere presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno 3 giorni, salvo casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, nei quali la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del permesso.

Per quanto concerne la documentazione, l'assenza per tali permessi deve essere giustificata mediante attestazione di presenza, **anche in ordine all'orario**, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

In caso di concomitanza tra espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del lavoratore conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata a malattia, con conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. Analogamente a tale ipotesi, nei casi in cui l'incapacità lavorativa sia determinata dalle caratteristiche di esecuzione delle visite specialistiche o esami diagnostici, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico.

Rimane ferma la possibilità per il dipendente, di fruire, in alternativa e per le medesime finalità dei permessi di cui si discorre, anche di permessi brevi a recupero, di permessi per particolari motivi familiari e personali, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti.

Per quanto attiene agli aspetti tecnico-procedurali, i permessi per particolari motivi vanno richiesti con l'utilizzo dell'apposito giustificativo (PRO) presente nel programma di gestione presenze, e sottoposti allo stesso iter procedurale delle altre tipologie di permessi.

Per quanto attiene i permessi per visite mediche, la relativa richiesta va inoltrata, come già sopra precisato, almeno 3 giorni prima della fruizione, con l'utilizzo dello specifico giustificativo (VIM) presente nel programma di gestione presenze; il permesso deve essere giustificato con attestazione di presenza che rechi **indicazione oraria** della prestazione, visita o esame diagnostico eseguito.

Si raccomanda la massima osservanza.

Caserta, 11 ottobre 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Luca Perozzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.(ed in particolare gli artt. 20, 21, 22, 23 e 24) e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente.

(comunicazione di servizio nuovi istituti contrattuali 2018)

Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Caserta
Via Roma, 75 – 81100 Caserta - Tel: 0823.249111 – Fax 0823.249299
PEC: camera.commercio.caserta@ce.legalmail.camcom.it
e-mail: info@ce.camcom.it sito web: www.ce.camcom.it
C.F.: 80004270619 P. I.: 00908580616